

REGOLAMENTO (CE) N. 528/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il protocollo 4 dell'accordo europeo è stato modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997, dalla decisione (CE) n. 3/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽⁵⁾; che il nuovo protocollo

dispone che la prova di origine dei prodotti importati nella Comunità può essere stabilita mediante una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata a determinate condizioni, nonché mediante presentazione del certificato EUR.1; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/96⁽⁷⁾, per quanto riguarda l'immissione in libera pratica di prodotti importati provenienti dalla Repubblica ceca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 584/92 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

I prodotti sono messi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei conclusi con i paesi suddetti oppure, nel caso della Repubblica ceca, su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore secondo quanto disposto nel suddetto protocollo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 61.